

## COMUNE DI ROCCARAINOLA

## PARTE 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

## ART. 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI ROCCARAINOLA E' UN ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA LA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE DELLA PROPRIA COMUNITA' SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' DI ROCCARAINOLA SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DEL PROPRIO COMUNE DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

## ART. 02

## FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO, MORALE, CIVILE, SOCIALE CULTURALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA IN PARTICOLARE LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE:

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA O PRIVATA, ANCHE CON LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO EDI COOPERAZIONE:

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MIRATE ALLA SICUREZZA SOCIALE E ALLA TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA E PROMUOVERE E SOSTENERE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSE A INIZIATIVE TURISTICHE E SOCIALI IN GENERE, COME IL PARCO DEL PARTENIO;

E) LA COLLABORAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO FORME CONSORTILI CON I COMUNI LIMITROFI, PER SOLUZIONI COERENTI E OTTIMALI DI PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO E DELLE POPOLAZIONI A VALENZA SOVRACOMUNALI:

F) LO SCAMBIO CULTURALE E SOCIALE CON ALTRE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE O DI ALTRA NATURA, ANCHE IN CAMPO INTERNAZIONALE ATTRAVERSO GEMELLAGGI:

G) LA TUTELA L' ASSISTENZA ELA VALORIZZAZIONE DELL' AGRICOLTURA, QUALE FORMA PIU' GENUINA DI VITA E VOCAZIONE AMBIENTALE PRIMARIA:

H) IL PERSEGUIMENTO DEL RECUPERO AL PROPRIO DEMANIO DEL VASTO PATRIMONIO BOSCHIVO;

I) LA COLLABORAZIONE E L' ASSISTENZA PIU' AMPIE NEI RIGUARDI DELLE SCUOLE LOCALI E DELLE ESIGENZE SOCIALI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI

L) IL CONSEGUIMENTO DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLA

EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA VITA POLITICA  
ECONOMICA SOCIALE E CULTURALE;  
M) LA DIFESA DEL PROPRIO TERRITORIO DA OGNI FORMA DI INQUINAMENTO.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI, PER UNA MIGLIORE QUALITA' ED UNA LORO MAGGIORE EFFICIENZA, POTRA' REALIZZARSI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTE CON LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE O OPERATORI PRIVATI IN UN QUADRO DETERMINATO DAGLI INDIRIZZI E DAL CONTROLLO PUBBLICO.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

05. IL COMUNE COLLABORA CON LA COMUNITA' MONTANA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E, CONSEGUENTEMENTE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE IN GENERALE. CONCORRE ALTRESI' ALLA ELABORAZIONE DEI SUOI PIANI E DEI SUOI PROGRAMMI E, PARTECIPA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO TERRITORIO. IL COMUNE AFFIDA ALLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEI PROPRI SERVIZI ISTITUZIONALI SE LA NATURA E, L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO SIANO TALI DA CONSIGLIARE L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI. L'AFFIDAMENTO VIENE CONFERITO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE SARANNO STABILITE CONDIZIONI, FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO, NONCHE' I CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA. IL COMUNE PUO' GESTIRE ATTIVITA' DELEGATE DALLA COMUNITA' MONTANA PREVIA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DELLE RELATIVE RISORSE.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCARAINOLA SI ESTENDE PER KM. 28.1 E CONFINA AD EST CON IL COMUNE DI AVELLA, A NORD CON QUELLI DI CERVINARA, ROTONDI, PAOLISI, ARPAIA E FORCHIA, A OVEST CON QUELLI DI ARIENZO E SAN FELICE A CANCELLO, A SUD CON QUELLI DI NOLA. CICCIANO E TUFINO.

02. I CENTRI ABITATI DEL COMUNE SONO 05: ROCCARAINOLA, PIAZZA, GARGANI, SASSO, FELLINO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE E' COMPRESA ANCHE UNA PARTE DEL CENTRO ABITATO DI POLVICA

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE. E' UBICATO NEL CENTRO DI ROCCARAINOLA CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DELLA PROPRIA SEDE.  
05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI CENTRI ABITATI O DELLA UBICAZIONE POSSONO ESSERE DISPOSTI DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

#### ART. 05

##### I BENI COMUNALI.

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.  
02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DALLE LEGGI SPECIALI.  
03. IL COMUNE TUTELA E VALORIZZA I PROPRI BENI, DESTINANDOLI POSSIBILMENTE AL GODIMENTO DELLA COMUNITA'.

#### ART. 06

##### STORIA, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI ROCCARAINOLA E' TRA I PIU' ANTICHI DELL' AGRONOLANO. COMPRESO FINO AL 1927 IN PROVINCIA DI CASERTA (TERRA AI LAVORO) RICADE ATTUALMENTE IN PROVINCIA DI NAPOLI, SUL CONFINE DI QUESTA ULTIMA CON CASERTA, BENEVENTO, AVELLINO. LA SUA ATTUALE CONFIGURAZIONE SALVO LIEVI MODIFICHE, RISALE AI PRIMI ANNI DEL SEDICESIMO SECOLO. SU QUESTO TERRITORIO ESISTONO DA TEMPI MOLTO REMOTI I QUATTRO NUCLEI ABITATI DI ROCCARAINOLA. PIAZZA. GARGANI E SASSO, MENTRE UN QUINTO DENOMINATO FELLINO CON DECRETO PREFETTIZIO NEL 1987 , E' STATO REALIZZATO DA CIRCA UN DECENNIO AD OPERA DELLO ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI. UN INTENSO SVILUPPO, EDILIZIO, INOLTRE, STA ACCELERANDO LA SALDATURA TRA TUTTI O GLI ABITATI SUDDETTI. LE PRIME TRACCE LASCIATE DALL'UOMO SU QUESTO TERRITORIO RISALGONO AL PALEOLITICO SUPERIORE, CON LE STAZIONI PREISTORICHE DEL RIPARO DI FELLINO E DELLA GROTTA DI ROCCARAINOLA. DAL NEOLITICO AL BRONZO I REPERTI SONO PIU' NUMEROSI. CON UNA PRESENZA DI CERAMICA APPENNINICA TIPOLOGICAMENTE SINGOLARE. DEL PERIODO PREROMANO RESTANO REPERTI SANNITICI E A QUESTA FASE, IN GENERALE. E' ASCRIVIBILE LA SECONDA PARTE DEL TOPONIMO ROCCARAINOLA, E CIOE' RAINOLA, DALLA FORMA LATINIZZATA REVINULA, CORRISPONDENTE ALL'ETRUSCA RAVENNA. DERIVATA DALLA BASE PREINDOEUROPEA RAVA, LEGATA SEMANTICAMENTE AL CONCETTO DI DIRUPO FRANOSO SOLCATO DA UN CORSO D'ACQUA, CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE RISCOINTRABILI CHIARAMENTE NELLA PARTE VECCHIA DELL' ATTUALE ABITATO DI ROCCARAINOLA. IL TERMINE GENERICO ROCCA FU AGGIUNTO AL TOPONIMO PREESENTENTE DOPO LA COSTRUZIONE DEL CASTELLO DURANTE IL MEDIOEVO. IL PERIODO ROMANO HA LASCIATO ABBONDANTI TRACCE DALL' ASSETTO VIARIO ALLA PRESENZA DI NUMEROSI PICCOLI NUCLEI ABITATI. PER LO PIU' COLLINARI O SUB-COLLINARI; RESTI TOPONIMICI DI QUESTA EPOCA SI RITROVANO NELLE ANTICHE LOCALITA'. IN PARTE ANCORA OGGI ABITATE DEL VECCIO ( VETTIUM ) DI MAIMANO I REPERTI, DALLE TOMBE AI MONUMENTI FUNERARI, DALLE MONETE AI MOLTEPLICI MATERIALI FITTILI DAI MANUFATTI LAPIDEI ALLE EPIGRAFI MARMOREE, IMPORTANTE ANCORA DI QUESTO PERIODO L' ACQUEDOTTO DELLE FONTANELLE DEL TIPO ACUNICOLI FILTRANTI ("GANAT") . DALL' ALTO MEDIOEVO FINO A TUTTO IL SECOLO QUATTORDICESIMO CONOSCONO DI ROCCARAINOLA ALCUNE DECINE DI

DOCUMENTI, DI CUI UNA VENTINA DEL PERIODO BIZANTINO-LONGOBARDO E GLI ALTRI DEL PERIODO FEUDALE. DURANTE IL PRIMO DI QUESTI PERIODI, E' CIOE' FINO AL NONO SECOLO, LA TERRA DI ROCCARAINOLA RICADE CON ALTERNE VICENDE LUNGO IL CONFINE DEL DUCATO DI NAPOLI CON IL DUCATO LONGOBARDO DI BENEVENTO. I CASI DI QUESTO PERIODO SONO NUMEROSI, E CIOE' DA OCCIDENTE A ORIENTE: CASALE ALLE GROTTI, BOCCABOCCA, FELLINO, SASSO, MEIANA, BARCANO URBANO, MATERNO, GARGANI, RAVINULA, PUZANO, MAIMANO, E UN ALTRO CASALE COLLINARE DI CUI SI IGNORA TUTT'ORA IL NOME. ALL'INIZIO DEL SECONDO PERIODO VENGONO COSTRUITI I DUE CASTELLI DI FELLINO E DI ROCCARAINOLA, IL PRIMO DETTO LA CASTELLUCCIA. A QUESTI FORTILIZZI COLLINARI CORRISPONDONO I DUE FEUDI OMONIMI, APPARTENENTI A FEUDATARI DIVERSI FINO AL 1315, CON L'UNIFICAZIONE SOTTO IL FEUDATARIO MARTINO SECONDO. LA CRONOLOGIA DEI FEUDATARI DI ROCCARAINOLA E' INCOMPLETA FINO AL TREDICESIMO SECOLO. LA FEUDALITA' FU ABOLITA DA GIUSEPPE BONAPARTE NEL 1806. IN QUESTO AMPIO ARCO STORICO, CHE PARTE ALMENO DAI NORMANNI, VA RIMARCATA LA PRESENZA, ACCANTO, AI DIRITTI DEI FEUDATARI, DI UNA NOTEVOLE AUTONOMIA AMMINISTRATIVA RICONOSCIUTA E GESTITA DALLA UNIVERSITAS CIVIUM DI ROCCARAINOLA

02. IL COMUNE, NEGLI ATTI E NEL SIGILLO, SI IDENTIFICA ATTUALMENTE CON IL NOME DI COMUNE DI ROCCARAINOLA E CON IL SEGUENTE STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 03 FEBBRAIO 1945 : D'ARGENTO A DUE PEGASI DI NERO CONTRORAMPANTI AD UN CUORE AL NATURALE MOVENTE DA TRE MONTI DI VERDE E REGGENTE UNA FIAMMA AL NATURALE.

03. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA IDONEA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NR. 4504 DEL 04.10.1986 "DRAPPO TRONCATO DI ROSSO E DI BIANCO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA COMUNALE CON L'ISCRIZIONE CENTRALE IN ARGENTO COMUNE DI ROCCARAINOLA. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO" L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NE' ISTITUZIONALI NE' STORICO-CULTURALI SONO VIETATI.

#### ART. 07

##### ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' LA INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE O DI UN IMPIEGATO E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI. NE CERTIFICA L'AVVENUTA

PUBBLICAZIONE.

PARTE 02

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE. RAPPRESENTANDO L'INTERA CITTADINANZA DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

04. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE ARTT. 31 LEGGE 08.06.1990 NR. 142 .

05. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEI COMIZI ELETTORALI ALL'ADEMPIMENTO DEI SOLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO ( ARTT. 32 LEGGE 08.06.90 , NR. 142 ) .

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO, ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEV'ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI . AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O

CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO

45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LA COMMISSIONE IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DI APERTURA, AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

09. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

#### ART. 11

##### SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARI, E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL'ARTT. 32/2 LETT. B) DELLA LEGGE 142/98 .

04. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. LE RIUNIONI IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVONO AVER LUOGO ENTRO 28 GIORNI DALLA DELIBERA O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA 04 .

#### ART. 12

##### CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI.

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO (SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E POSSIBILMENTE I CAPIGRUPPO CONSILIARI, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. TALI ADEMPIMENTI, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO SONO ASSOLTE DAL SINDACO DIMISSIONARIO.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 18 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DEVE ESSERE CONSEGNATO AI

CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI, E PER ALTRE SESSIONI, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

TUTTAVIA, NEI CASI DI URGENZA CHE L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA IL GIORNO SEGUENTE. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA O URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

#### ART. 13

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE E, IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL COMMA 01, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI (ARTT. 127 T.U. 04.02.1915 NR. 148).

#### ART. 14

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI SI ASTENGO NO DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI QUANDO RIGUARDINO LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE. VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE E IN CASO DI CONFERIMENTO DI IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. I CONSIGLIERI SI ASTENGO NO DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESANZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI O DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

#### ART. 15

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO LA SEDUTA SEGRETA.

#### ART. 16

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE,

L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE EDI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ALLONTANATO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO LE ADUNANZE SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO DIMISSIONARIO.

ART. 17

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA A VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE, SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO

LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SCHEDE BIANCHE. LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 LETT. N) LEGGE 08.06.90 , NR. 142 , SI APPLICA IN

DEROGA IL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA, ( CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 05 , 15 DICEMBRE 1983 NR. 747 , IN "SETT. GIUR" 1983 , I 432) .

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA. NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA, MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL COMMA 04 ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 18

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNALE PARTECIPA A RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO

OGNI PROPOSTA, NONCHE' IL NUMERO DEGLI ASTENUTI CON L'INDICAZIONE DEI MOTIVI.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.



05. IL REGOLAMENTO STABILIRA':

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE, DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI

EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO;

ART. 19

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER

QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142 .

ART. 20

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERA.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO

OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI E, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDERE ALLE SOSTITUZIONI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA COSTANTEMENTE RISPONDONO E SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CUI ALL' ARTT. 25 .

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE E INFORMAZIONI DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE

AZIENDE DEL COMUNE O DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI

SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON IL REGOLAMENTO.

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNADE, AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL

GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LA SURROGA. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

08. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

09. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI SOTTOPOSTA ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO. HANNO

DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI,

OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO.

10. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

11. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, PUO' ASSICURARE L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI, ED ATTI CONNESSI AL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

12. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

13. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

#### ART. 21

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPO, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI IN OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

#### ART. 22

##### COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSE CON DIRITTO DI VOTO DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI LORO LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME, DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

#### ART. 23

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI

CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO.

03. AL MOMENTO DELLA ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI VENGONO DEFINITI I TEMPI DI OPERATIVITA', GLI AMBITI E GLI OBIETTIVI DI CIASCUNA. LA STESSA SI SCIoglie AUTOMATICAMENTE ALLA PRESENZA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE VIENE ELETTO DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE STESSA.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

B) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONI REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE:

C) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 24

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI

PARTECIPAZIONE. PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI (ARTT. 03 DELLE PRELEGGI IMPONE ALLE AUTORITA' DIVERSE DALLO STATO DI ESERCITARE IL POTERE REGOLAMENTARE NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE PER MATERIA E PER

TERRITORIO IN CONFORMITA' DELLE LEGGI PARTICOLARI)

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 04 LEGGE 08.06.90 , NR. 142 . SONO PUBBLICATI

ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE, E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTT. 21 DEL D.P.R. 24.07.77 NR. 616).

ART. 25

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI, IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA E IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA CON DIRITTO AL VOTO, DI ALMENO UN

RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LE SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICHE ED ALLE

AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO,

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, A SCRUTINIO PALESE, ART.

PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE FINALE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 26

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA' DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO

PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 28

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA NR. 06 ASSESSORI.

ART. 29

ASSESSORI EXTRACONSIGLIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. 02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA PRECEDENTE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA. (OVVIAMENTE IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI PUO' ESSERE STABILITO IN MISURA DIVERSA, FINO AL MASSIMO DELLA INTERA COMPOSIZIONE, TRANNE IL SINDACO O CHI LO SOSTITUISCE, LA CUI APPARTENENZA AL CONSIGLIO E' INDEROGABILE ESSENDO PRESIDENTE OPE LEGIS).

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL' ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SUBITO DOPO L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO AL VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 30

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 27 , NELLO ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO DEL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL' ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL' ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDIMENTO, SIA QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 31

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA

GIUNTA, E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA NUOVA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA. NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI CONSIGLIERI, LA CONVOCAZIONE SPETTA AL SINDACO MENTRE LA PRESIDENZA DEL C.C. PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO SPETTA AL CONSIGLIO.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA CFR.

ARTT. 37 C. 11 142.98 )

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSILIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA : DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA AI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IL SINDACO E' L'ORGANO COMPETENTE A CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE IN TALE IPOTESI. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 COMMA 04 , LEGGE 08.06.90 NR. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO QUESTI NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITO DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA

COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 34

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 35 .

02. LA GIUNTA E' REVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALI RESPONSABILITA' DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI DELLO STATO.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASI DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI, INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA. REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO, CURA INOLTRE LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

09. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E QUANTO ALTRO NON PREVISTO CIRCA IL FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

10. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 35

## ATTRIBUZIONI.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO

GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBANO ESSERE ADOTTATI DA ORGANI COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON

PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI

INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE

COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE:

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE. DISCIPLINARI O DI

SOSPENSIONI DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI

QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI:

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER

LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA,

REGIONE E STATO, QUANDO NON ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ED ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA

NORMATIVA DEL CONSIGLIO:

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZA FUNZIONALI CHE



SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI  
DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I  
PARAMETRI, GLI STANDARD ED I CARICHI  
FUNZIONALI, DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO,  
SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE:

C) DETERMINA I MISURATORI E I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO  
INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL  
CONSIGLIO, SENTITI I REVISORI DEI CONTI.

05. APPARTIENE ALLA GIUNTA:

A) DELIBERARE GLI STORNI DI FONDI CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO  
DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E

DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA  
GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA;

B) DELIBERARE GLI STORNI DI FONDO CHE NON COMPORTINO VARIAZIONI AL  
BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE MA SOLTANTO

VARIAZIONI DI DOTAZIONE DEI CAPITOLI NELL' AMBITO DELLO STESSO TITOLO.

06. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI. DEI CANONI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.

ART. 36

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'.  
PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI  
ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA DETERMINATE DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA  
ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON  
CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL  
CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A  
PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA E MODIFICHI LA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI  
PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI  
SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 37

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE  
L'AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI  
GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 19  
DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 38

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA  
FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI  
PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERE DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO

DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE  
STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE I CASI DI  
INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'  
ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA  
CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL  
PRESENTI STATUTO E DAI REGOLAMENTI,  
ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA, E POTERI  
DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'  
POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA'  
AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI  
PER SOTTOPORLI ALLO ESAME DELLA GIUNTA
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI  
FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA  
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI  
PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI POLITICI PREVISTI  
DALLA LEGGE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI (SE ISTITUITI);
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI , DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,  
NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE  
CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA,  
ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA  
COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI  
DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE  
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E  
DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA  
GIUNTA;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI  
DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA  
ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATORI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL' ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE, E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE
- E) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI SERVIZI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

#### ART. 41

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO, QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO.
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA IL POTERE DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E CONSIGLIERI COMUNALI)
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE .
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 42

##### VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, O E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL

SINDACO L'ORDINE, DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA', OPPURE SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, QUALORA TALE DOCUMENTO SIA STATO PRESENTATO AI SENSI DEL COMMA 01 ARTT. 30 .  
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

## TITOLO 02 - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### CAPO 01 - SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 43

##### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE IL FUNZIONAMENTO, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVI AI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 44

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI ,PROGETTAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE PER E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI PER QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA

DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON

L'OSSERVANZA DI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' E DEGLI UFFICI AD ESSI PREPOSTI;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' DEL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE E PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

#### ART. 45

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VOTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE ED I PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

#### ART. 46

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, IN CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON LA OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 47

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE

COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRETTA' LA VERBALIZZAZIONE. CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI TRASMISSIONE DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LA PROPOSTA DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATRICI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

06. ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ( EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO, AVVISI, INVITI A GARA ECC.)

ART. 48

VICE-SEGRETARIO

01. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO E SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DOVRA' ESSERE PREVISTO IN PIANTA ORGANICA, IL POSTO DI VICE SEGRETARIO. NELLE MORE DELL' ISTITUZIONE DEL POSTO E DELLO ESPLETAMENTO DEL CONCORSO LE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO POSSONO ESSERE SVOLTE SU INCARICO DELLA GIUNTA COMUNALE,

DA UN ISTRUTTORE DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA. IL QUALE OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE NEL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO. SVOLGERA' FUNZIONI VICARIE O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02 UFFICI

ART. 49

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI INFORMA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO SVOLTO DI

EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTE DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO:

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI:

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE, NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI QESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

## ART. 50

### STRUTTURA

01. GLI UFFICI COMUNALI SI ARTICOLANO IN SEZIONI, NELLA SEZIONE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PRESENTE NEL COMUNE FINALIZZATA A CURARE L'ISTRUTTORIA E GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PROCEDURALI.

## ART. 51

### PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICA PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONI ALLE LEGGI E ALLO STATO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI, SANZIONI E RESPONSABILITA';
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA CHE E' COMPOSTA DAL SINDACO O DAL UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE E DALL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

## TITOLO 03 - SERVIZI

### ART. 52

#### FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DELLO SVILUPPO DI BENI VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE, DI AZIENDE, DI CONSORZI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZI.

05. NELL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 53

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. L' ORGANIZZAZIONE E L' ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 54

##### AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI

AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL' APPOSITO STATUTO E DA

PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO

SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 55

##### ISTITUZIONE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA

GESTIONALE, PUO', COSTITUIRE, ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'

ORGANIZZAZIONE E DELL' ATTIVITA' DELL' ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I

COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA, DI PERSONALE E L' ASSETTO ORGANIZZATIVO

DELL' ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE AUTONOMIE GESTIONALI, L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILI, LE FORME DI

VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A

COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED

AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA ISTITUZIONE.



05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

ART. 56

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELLA ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL' ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 57

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 58

IL DIRETTORE.

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 59

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE ISTITUZIONALI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA, BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO, PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DAL SINDACO. O DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 60

## SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE SONO PREVISTE LE FORME DI ACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

### ART. 61

#### GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

## TITOLO 04 FINANZE E CONTABILITA'

### ART. 62

#### ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE  
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.  
03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

### ART. 63

#### ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:  
A) IMPOSTE PROPRIE;  
B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI REGIONALI  
C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;  
D) TRASFERIMENTI ERARIALI;  
E) TRASFERIMENTI REGIONALI;  
F) ALTRE ENTRATE PROPRIE DI NATURA PATRIMONIALE;  
G) RISORSE PER INVESTIMENTI;  
H) ALTRE ENTRATE:  
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI: LE ENTRATE FISCALI I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.  
03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE.  
04. LA GIUNTA COMUNALE, ANNUALMENTE E CON PROPRIA DELIBERAZIONE, ADEGUA LE TARIFFE CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

### ART. 64

#### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE, ESSO VIENE RIVISTO DI REGOLA OGNI 18 ANNI, DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SOTTOSCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, ED IL RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO, I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI O, COMUNQUE DA CESPITI DA INVENTARSI A PATRIMONIO DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELL'ESTENSIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ALIENAZIONE L'ACCERTAMENTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI IL CUI VALORE SUPERI LA SOMMA DI 1000000 ALTRIMENTI LA DELIBERAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21.06.1986 NR. 18 .

#### ART. 65

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31.10 PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELLA INTEGRITA', E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DEI PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

04. IL BILANCIO E' ALTRESI', CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DI UN PIANO PLURIENNALE PARI A QUELLO DELLA REGIONE CAMPANIA.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL CAPOSEZIONE DI RAGIONERIA, SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' Nullo DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 ARTT. 55 DELLA LEGGE 142 , 08.06.90 .

#### ART. 66

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO.

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTI IN CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 70 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 67

ATTIVITA' CONTRATTUALE.

01. AGLI APPALTI DI LAVORO, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO,

ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE IL CONTRATTO SI INTENDA PERSEGUIRE:

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTE DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 68

TESORERIA.

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI

INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI.

PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 18.11.1978 , NR. 782 CONVERTITO IN LEGGE 08.01.79 NR. 03 ;

D) I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI

ALL' ARTT. 59 COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.90 , NR. 142 , NONCHE' DELL' APPOSITA CONVENZIONE;

E) IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE. CON APPOSITA CONVENZIONE LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE

ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE NONCHE' DEI CONTRIBUTI DI

SPETTANZA COMUNALE AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI O

AL TESORIERE COMUNALE COSI' COME PREVISTO CON D. L. 27.4.1990 NR. 90 CONVERTITO IN LEGGE 26.9.1990 NR. 165 , COMUNQUE IL COMUNE DOVRA' TENDERE, CON APPOSITA REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE, ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE.

## TITOLO 05 CONTROLLO INTERNO

### ART. 69

#### PRINCIPI,E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO, E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, D'IMPULSO DI PROPOSTE E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

### ART. 70

#### REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI CON IL VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI:

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI:

03. I REVISORI DEI CONTI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARTECIPA DI DIRITTO A TUTTE LE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL

REGOLAMENTO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE:

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

07. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME I RILIEVI E PROPOSTE E TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE

EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO

ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA

DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOVRIANO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELLO ENTE. NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. I REVISORI DEI CONTI OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE

LOCALI DEVONO POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALLA STESSA.

10. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI

IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLA S.P.A.

11. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA'

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DI SUE COMPETENZE:

ART. 71

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELL'ENTE IL REGOLAMENTO

INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA:

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTO E LEGALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 03 - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ART. 72

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02 - FORME COLLABORATIVE

ART. 73

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 74

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ANCHE INDIVIDUANDO LE NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.
03. LE CONVENZIONI VENGONO ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA NON RICHIEDONO CREAZIONI DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE.

ART. 75

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI STESSI PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO MEDIANTE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLO STATUTO DI UNA CONVENZIONE.

ART. 76

## UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE

AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. L`UNIONE SI COSTITUISCE MEDIANTE L`APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELL`ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO DELL`UNIONE.

03. LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI, GLI ORGANI ED I SERVIZI DA UNIFICARE NONCHE' I RAPPORTI FINANZIARI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO DELL`UNIONE.

### ART. 77

ACCORDI DI PROGRAMMA IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELLA ATTIVAZIONE DELL`EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DI TERMINARE I TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL`ACCORDO:

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO I COSTI, I FONDI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L`ACCORDO. PREVIA DELIBERAZIONE D`INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L`OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

## TITOLO 02 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

### ART. 78

#### PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`ENTE AL FINE DI

ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,

INCENTIVANDONE L`ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELL`ENTE.

03. AI CITTADINI INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE

FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMA DEGLI ATTI.

04. L`AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI TEMI.

## CAPO 01 - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

### ART. 79



INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSE SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O L'INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE PROVVEDENDO A MEZZO RIPUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI GARANTENDO, COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALLO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 28 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENZE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO ENTRO 38 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA LA PETIZIONE, LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINAZIONE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 80  
ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO

INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLE RISPOSTE NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' ALL'ISTANZA.

#### ART. 81

##### PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTT. 80 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTE NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME ESPRESSAMENTE MOTIVATO E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE SE LA PETIZIONE NON E' ESAMINATA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE

#### ART. 82

##### PROPOSTA

01. I CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELLA ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 83

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VANNO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, QUESTI PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PERVENUTE AGLI ORGANI COMUNALI MEDIANTE L'INSERZIONE DEGLI ESTREMI DELLE STESSE IN APPOSITO REGISTRO NONCHE' L'ITER DI ESAME E DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMPETENTI.

CAPO 02 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 84

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DALL' ARTT 87 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO LA AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI PERIODICAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 85

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRESIEDUTE DALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 38 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 86

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSE PUBBLICO OPERANTI SUL SUO TERRITORIO A TUTELA DEI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI E CONSENTE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA VITA AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE E L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI. IL COMUNE PUO' CONCEDERE L'USO DI STRUTTURE COMUNALI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI AGLI ORGANISMI SOPRA INDICATI PER LA LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALE O PER PARTICOLARI INIZIATIVE. CON REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATI MODI E FORME DI PARTECIPAZIONE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E DEI PREDETTI SUSSIDI FINANZIARI.

ART. 87

## COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA'

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL GABINETTO DEL SINDACO, IN CONFORMITA' AL FATTO CHE I SUOI AMBITI DI INTERVENTO ESORBITANO DALL' AREA DEI SINGOLI ASSESSORI E RIGUARDANO POTENZIALMENTE TUTTE LE MATERIE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ATTENGONO ALLA CONDIZIONE FEMMINILE E TUTTE LE QUESTIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA UGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA I SESSI.

## ART. 88

### INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PROFESSIONALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

## ART. 89

### PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

## CAPO 03 - REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

### ART. 90

#### REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L' ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI. IL COMUNE NE FAVORISCE L' ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO SIA STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL' ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 15% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE;

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. SULL' AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER' LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

## ART. 91

### EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LE ELEZIONI COMUNALI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 68 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI (DA PARTE DEL SINDACO), LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE UGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 92

##### DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 93

##### DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O, ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE NEL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI DAL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONI E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

#### ART. 94

##### DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARA' CONCRETA

ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1998 NR. 241 .

CAPO 04 DIFENSORE CIVICO

ART. 95

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA'

DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 96

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESIDENTI A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA

MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED E' NOMINATO CON DECRETO DEL SINDACO. DEVE ESSERE ELETTO NEL PRIMO

CONSIGLIO UTILE DOPO LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI. NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO PROPOSTO NON RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA DEI DUE

TERZI, LA VOTAZIONE VIENE RIPETUTA DOPO 18 GIORNI. QUALORA ANCHE NELLA SECONDA VOTAZIONE IL CANDIDATO NON RAGGIUNGA I DUE TERZI DEI

VOTI, SI NELLA STESSA SEDUTA AD UNA NUOVA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI HA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. IL

DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA',

SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO- AMMINISTRATIVA. IL DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 97

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA.

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA NELLA CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE

UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DEL CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE'

DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSO, A QUALSIASI

TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA'

PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHE HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI AL 04 GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER

SOPRAVVENIENZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER L'ELEZIONE E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E PUO' ESSERE CONFERMATO

CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE; I SUOI POTERI PROROGATI FINO ALLA ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

ART. 98

FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO HA IL COMPITO DI GARANTIRE IL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI, I RITARDI LE INADEMPIENZE,

LE DISFUNZIONI E LE CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SU INDICAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ENTI O PER AUTONOMA INIZIATIVA.

ART. 99

MODALITA' DI INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO

PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI O LE AZIENDE AD ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE

SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI 30 GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTO UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN

ESAME, DANDONE AVVISO AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDENDO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL

TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO NON E' PROPONIBILE QUANDO SIA STATO

GIA' PRESENTATO PER IL MEDESIMO

OGGETTO, RICORSO GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DAGLI ENTI E AZIENDE DI CUI AL COMMA 01 COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I DIPENDENTI CHE IMPEDISCONO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO PROPORRE ISTANZE AL DIFENSORE CIVICO.

07. LA MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

08. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI E' INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 100

OBBLIGHI.

01. OVE DI FATTO COSTITUISCA REATO. IL DIFENSORE CIVICO CE NE VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

D'UFFICIO, HA L'OBBLIGO DENUNZIARLO ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIA.

02. AL DIFENSORE CIVICO SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL'ARTT. 361 C.P. ( PUBBLICO UFFICIALE CHE PER RAGIONI DI UFFICIO VIENE A CONOSCENZA DI UNA NOTIZIA O DI FATTO COSTITUENTE REATO).

ART. 101

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' PARE A QUELLA CORRISPOSTA AGLI ASSESSORI, OLTRE AL RIMBORSO SPESE.

03. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE, STATUTO SI PROVVEDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 AL FONDO

DI UNA NUOVA ISTITUZIONE CON LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E DELLA SUA SEGRETARIA.

04. L'ONERE PER GLI ANNI FINANZIARI SUCCESSIVI FARA' CARICO SUGLI APPOSITI CAPITOLI DI BILANCIO.

ART. 102

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE AVENTE AD OGGETTO

L'ATTIVITA' SVOLTA. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE RELAZIONI SU QUESTIONI SPECIFICHE SIA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE ALLA GIUNTA



COMUNALE IN QUALSIASI MOMENTO.

02. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO DALLE COMMISSIONI CONSILIARI PER RIFERIRE SU ASPETTI

GENERALI DELLA PROPRIA ATTIVITA' E IN ORDINE AD ASPETTI PARTICOLARI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI POSSONO CONVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER AVERE CHIARIMENTI SULL' ATTIVITA' SVOLTA.

ART. 103

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA

ELETTO, DI ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI ADERENTI.

TITOLO 03 - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 104

STATUTO.

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI E L' ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

03. L' APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L' APPROVAZIONE DEL NUOVO.

ART. 105

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLARMENTE

VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI, E DELLE DISPOSIZIONI STATUARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI,

TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERA IN

CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA

DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE

CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 106

ADEGUAMENTO DELLE FONTI COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLE COSTITUZIONE .NELLE LEGGE 08.06.90 , NR. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 107

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'

ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142 , LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO. PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 108

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL B. U. R. C.

IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL' ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STESSO. FINO ALLA ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.